

Con verbale di gara prot. n. 63218 del 4/04/2017, sono state escluse le seguenti imprese:

- F.lli Grignola s.a.s. per la seguente motivazione:

“il concorrente, ammesso con riserva e invitato alla integrazione ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 avrebbe dovuto sanare le irregolarità nel seguente modo:

1) avendo dichiarato di voler subappaltare la categoria OG1 al 30% e la categoria OS28 (30% dell'importo complessivo) e considerato che l'impresa non risulta qualificata nella categoria scorporabile OS28 (soggetta a qualificazione obbligatoria), precisare la percentuale di subappalto relativa a ciascuna categoria, nell'ambito della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dichiarata;

2) avendo prodotto in sede di gara il Modello DGUE della Comunità Europea, rendere tutte le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 utilizzando il Modello DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante

Invece, diversamente da quanto richiesto nella nota pec prot. n. 11783 del 25/1/2017 e da quanto sopra evidenziato, ha prodotto con nota pec del 2/2/2017 un modello F 23 datato 1/2/2017 contenente il pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00.

Pertanto, in conformità alla espressa prescrizione del disciplinare di gara (Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016) così come precisato nella nota prot. n. 11783 del 25/1/2017, il concorrente viene escluso in quanto non ha proceduto alla regolarizzazione in modo conforme alla richiesta della lex specialis e della stazione appaltante”.

-Intesa Costruzioni S.r.l. per la seguente motivazione:

“ il concorrente, ammesso con riserva e invitato alla integrazione ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 avrebbe dovuto sanare le irregolarità nel seguente modo:

1) considerato che le due dichiarazioni rese in sede di gara per il subappalto (istanza di partecipazione e Modello DGUE) risultano contrastanti e che l'impresa non risulta qualificata nella categoria scorporabile OS28 (soggetta a qualificazione obbligatoria), precisare la percentuale di subappalto relativa a ciascuna categoria nell'ambito della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dichiarata;

2) integrare l'irregolarità essenziale commessa (ovvero erronea risposta alle domande ““L'operatore economico può confermare di: a) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni....?, b) non aver occultato tali informazioni?”) procedendo al pagamento della sanzione pecuniaria.

Invece, diversamente da quanto richiesto nella nota pec prot. n. 11913 del 25/1/2017 e da quanto sopra evidenziato,

- non ha precisato la percentuale di subappalto relativa a ciascuna categoria nell'ambito della quota del 30% dell'importo complessivo dell'appalto, ribadendo quanto già precedentemente dichiarato (“OG1 nei limiti di legge e OS28 nei limiti di legge”);

- ha sanato l'irregolarità essenziale relativa alla erronea risposta alla dichiarazione di cui al precedente punto 2 e richiesta dall'art 80, c. 5, lett e) con espresso richiamo all'art 67 del D. lgs. n. 50/2016, senza procedere al pagamento della sanzione.

Pertanto, in conformità alla espressa prescrizione del disciplinare di gara che prevede l'esclusione del concorrente in caso di “mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016” (così come precisato nella nota prot. n. 11913 del 25/1/2017) e in applicazione dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016, che prescrive “... da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione”, il concorrente viene escluso”.

- Rover s.r.l. per la seguente motivazione:

“il concorrente, ammesso con riserva e invitato alla integrazione ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 avrebbe dovuto sanare le irregolarità nel seguente modo:

1) considerato che le due dichiarazioni rese in sede di gara per il subappalto (istanza di partecipazione e Modello DGUE) risultano contrastanti e che l'impresa non risulta qualificata nella categoria scorporabile OS28 (soggetta a qualificazione obbligatoria), precisare la percentuale di subappalto relativa a ciascuna categoria nell'ambito della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dichiarata;

2) integrare la richiamata cauzione con un'appendice in aggiunta alla originaria garanzia, contenente l'estensione della stessa al termine di efficacia dell'offerta pari a 360 giorni.

Invece, diversamente da quanto richiesto nella nota pec prot. n. 11914 del 25/1/2017 e da quanto sopra evidenziato, ha prodotto solo l'appendice alla polizza della Itas Mutua n. E1453735 con durata pari a 360 giorni.

Pertanto, in conformità alla espressa prescrizione del disciplinare di gara (“*Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016*”) così come precisato nella nota prot. n. 11914 del 25/1/2017, il concorrente viene escluso in quanto non ha proceduto alla regolarizzazione in modo conforme alla richiesta della lex specialis e della stazione appaltante”.